



COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4 in data 20/04/2004
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2006)

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vigliano d'Asti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Le definizioni di rifiuto urbano, rifiuto speciale e rifiuto speciale assimilato all'urbano sono contenute nel Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi).
2. L'assimilazione per indici di qualità e quantità dei rifiuti speciali a quelli urbani è contenuta nel Regolamento per la Gestione del Servizio approvato dal Comune di Vigliano d'Asti con delibera n. del Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2004.

ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 ed in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

TITOLO II ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 4 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, cui si fa quindi rinvio
2. Per i locali di uso abitativo, **affittati** la tassa è dovuta dal **proprietario** dei locali quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
3. Per **attività imprenditoriali** (gestori di affittacamere, agenzie turistiche esclusa l'intermediazione) la tassa è comunque dovuta dall'esercente di tali attività.

4. Nelle unità immobiliari adibite a **civile abitazione**, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Nelle zone in cui non è istituito ed effettuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, fermo restando l'obbligo di conferire i predetti rifiuti nei contenitori più vicini, la tassa è dovuta in misura pari a:

- 40% della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza non superiore a 300 metri dal più vicino punto di raccolta;
- 20% della tariffa ordinaria, quando i locali e le aree tassabili risultino a distanza superiore a 300 metri dal più vicino punto di raccolta;

ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 62 comma 2 D.Lgs. n. 507/1993 non è soggetta alla tassa la seguente tipologia di locali ed aree, elencazione da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva:

- a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche, vani ascensori, nonché le celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c) i sottotetti e le soffitte, quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'introdosso del solaio sia inferiore a metri 1,80;
- d) i balconi e le terrazze scoperte ed i portici in quanto costituiscano accessorio o pertinenza di locali ad uso abitativo;
- e) le unità immobiliari prive di qualsiasi mobile o suppellettile ovvero prive di almeno due delle seguenti utenze: gas, acqua, luce;
- f) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- g) gli immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità, a far data dall'evacuazione, o che comunque si trovino in totale stato di degrado ed inutilizzabilità;
- h) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- i) edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili)

ART. 6 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili, fatte salve le esclusioni di cui al precedente art. 4, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata strutturalmente o funzionalmente sul suolo o galleggiante, se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolo della superficie complessiva vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

3. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse stalle, fienili cantine interrate o seminterrate ad uso di civile abitazione e le serre a terra;

- b)** tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c)** tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d)** tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e)** tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f)** tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici diversi dall'amministrazione comunale, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g)** tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
- h)** tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 7 - AREE TASSABILI

- 1.** Si considerano aree tassabili, fatte salve le esclusioni di cui al precedente art. 4:
 - a)** tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a parchi di divertimento, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b)** tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c)** le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d)** qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
- 2.** La superficie tassabile è misurata sul perimetro delle aree, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano. Nel calcolo della superficie complessiva vanno trascurate le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 mentre quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 3.** Le superfici tassabili delle aree pertinenziali vanno ad aumentare quella dei locali principali e sono tassate in base alla stessa tariffa.
- 4.** La superficie di riferimento per le aree coperte e scoperte destinate a mercato è commisurata alla superficie oggetto della autorizzazione Comunale.

ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

- 1.** La tassa è dovuta anche se i locali e le aree soggette a tassa non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento ed allacciati ad almeno due delle seguenti utenze: acqua, luce, gas.
3. I locali diversi dall'abitazione e le aree scoperte si considerano predisposte all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
4. I locali, siano essi destinati ad abitazione o ad altro uso, non sono considerati predisposti all'uso nel caso in cui intervenga un provvedimento che li dichiara rispettivamente inabitabili o non agibili.

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

ART. 10 – DETERMINAZIONE COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il gestore che effettua il servizio, è tenuto ad inviare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.
2. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'azienda che effettua il servizio è tenuta ad inviare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica:
 - a) il costo effettivo, a consuntivo, del servizio per l'anno precedente;
 - b) la previsione dei costi per l'anno in corso;
 - c) il consuntivo semestrale dei costi relativo all'anno in corso.

ART. 11 – RIDUZIONI

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione, mediante riduzione della superficie imponibile della percentuale di seguito indicata, viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

- | | |
|---|------|
| 1) Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tornitori - carpentieri) ----- | 50 % |
| 2) Locali e/o aree scoperte per ricovero automezzi per l'attività di autotrasporto e movimento terra ----- | 50 % |
| 3) Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici, produz. vini e liquori, ecc.) ----- | 50 % |
| 4) Depositi e magazzini per stoccaggio merci. Locali di esposizione merci di grandi dimensioni (autosaloni, mobili, ecc.) con superficie superiore a 300 mq.----- | 50% |
| 5) Autocarrozzerie, allestimento e modifica autovetture per speciali | |

usi, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma -----	50 %
6) Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili -----	50 %
7) Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi -----	50 %
8) Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi -----	30 %
9) Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezziari -----	30 %
10) odontotecnici, dentisti, veterinari -----	20 %
11) Cucine di: ristoranti, rosticcerie, fast food, mense aziendali e di comunità -----	20 %
12) Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali -----	15 %
13) Lavanderie, tintorie, stirerie -----	15 %

2. La riduzione prevista al punto 11) ha efficacia dall'avvenuta attivazione da parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti umidi.

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4. La tariffa unitaria è ridotta per le seguenti condizioni di uso:

- a) del 20% il cui unico occupante abbia più di 60 anni, a condizione che esso abbia la residenza nel Comune impositore;
- b) del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- c) del 33% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, ovvero accertata dall'ufficio;
- d) del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, soggetti a contribuzione agricola (iscrizione SCAU).
- e) del 10% per i soli locali ad uso abitazione occupati da famiglie con più di un componente, residenti nel Comune che abbiano aderito al progetto di compostaggio domestico, salvo accertamento annuale da parte del Comune dell'effettivo utilizzo;
- f) del 5% per i soli locali ad uso abitazione occupati da persone singole residenti nel Comune utilizzatori di compostiera domestica, salvo accertamento annuale da parte del Comune dell'effettivo utilizzo;
- g) del 5% per i soli locali ad uso abitazione occupati da persone non residenti nel Comune utilizzatori di compostiera domestica, salvo accertamento annuale da parte del Comune dell'effettivo utilizzo;
- h) del 10% alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico. La riduzione viene applicata a conguaglio al termine dell'anno solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
 - attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - copia del registro di carico e scarico;
 - copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

5. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui viene presentata la relativa richiesta, competono anche per gli anni successivi senza necessità di ulteriore domanda e sono cumulabili fra loro nella misura complessiva non superiore al 45% della tassa dovuta, ad eccezione della riduzione prevista al punto d) del comma 4 del presente articolo, che è cumulabile esclusivamente con la riduzione prevista al punto a) del medesimo comma.

ART. 12 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. E' disposta una riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:

a) una sostanziale diminuzione del rifiuto conferito al pubblico servizio;

b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.

L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq. 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000.

2. E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 15 e al 25%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il gestore del servizio.

3. L'agevolazione è concessa su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società concessionaria responsabile del servizio di smaltimento che attesti l'effettivo vantaggio per il pubblico servizio. Essa ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il termine ordinario del 20 gennaio, in caso di prima applicazione.

4. Saranno disposti inoltre incentivi per i cittadini che partecipano alla raccolta differenziata. Gli incentivi per le utenze domestiche vengono determinati stabilendo una quota proporzionata ai risultati ottenuti con riferimento alla quantità e qualità del materiale conferito presso i centri ambiente, da valutarsi a consuntivo. Parimenti saranno riconosciuti incentivi alle attività che dimostrino, con adeguata documentazione, di avere avviato al recupero significative quantità di rifiuti assimilati. Gli incentivi di cui al presente comma vengono quantificati con atto deliberativo nel quale si specificano modalità e condizioni necessarie per ottenere dette agevolazioni.

ART. 13 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi che, all'interno della zona gravata di privativa, il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel **Regolamento** comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una

decurtazione del tributo dovuto a partire dal bimestre successivo alla data di comunicazione all'Ufficio Tributi, sempre che il servizio non venga, nel frattempo, regolarizzato o non sia argomentata l'insussistenza dei motivi di diffida.

2. Le riduzioni, da computarsi in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, sono:

- a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento del Servizio di nettezza urbana;
- b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del Servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'Ufficio Tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 14 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta è disciplinato dall'art. 59, comma 6, D.Lgs. 507/93.

2. L'utente che, in tale ipotesi, abbia provveduto in proprio allo svolgimento del servizio ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 15 – SPECIALI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 D.Lgs. 507/93, si stabilisce che:

- a) sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, i locali e le aree scoperte adibiti al culto (esclusi i locali annessi destinati ad abitazione o ad uso diverso da quello del culto), nonché la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma alla sola pratica delle attività sportive sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- b) i cittadini che percepiscono dal Comune contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, per la particolare condizione di indigenza;
- c) ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero o lo sgravio della tassa relativa all'anno nel corso del quale è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero o dello sgravio, sono le persone anziane sole, o riunite in un nucleo familiare e le persone sole, o riunite in nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 29.4.1998 n. 124 recepite e regolamentate dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati. In attesa della regolamentazione delle soglie ISEE di cui al D.Lgs 124/98 e successive modifiche, si utilizzano i coefficienti che determinano la soglia di povertà ISTAT per le famiglie con un numero di componenti superiore ad uno.

2. Nel caso in cui sia stato concesso l'esonero dalla tassa per la fattispecie di cui alla precedente lettera c), rimane l'obbligo a carico del contribuente di comunicare al Comune eventuali aumenti di reddito, diversi dagli adeguamenti annuali dall'Ente pensionistico. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 20 gennaio successivo.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, tenuto conto delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati:

- 1) abitazioni e locali annessi (magazzini, autorimesse e simili), alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione);
- 2) locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, agenzie di viaggio, autoscuole, istituti assicurativi, istituti di credito, associazioni ed istituzioni varie e simili, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie;
- 3) locali destinati a insediamenti industriali, commerciali ed artigianali, autorimesse e boxes di enti pubblici e di privati, depositi di bagagli, distributori di carburante, studi artistici;
- 4) locali destinati a sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici anche all'aperto, osterie trattorie, ristoranti, caffè, bar, scuole di ballo, sale da ballo, palestre, negozi e botteghe;
- 5) Alberghi, locande, pensioni, convitti, seminari, case di cura, studi medici, aree adibite a campeggio, rimesse di roulotte, residences, villaggi turistici;
- 6) Istituti pubblici di assistenza, case di riposo, istituti di ricovero aventi scopo di assistenza, istituzioni benefiche e centri culturali,

2. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

4. I locali e le aree scoperte non espressamente indicati sono assimilati, sulla base della destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

ART. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. È istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente Regolamento diverrà esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. Per i pubblici spettacoli si applica la tassa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.

2. Si considerano produttive di rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo:

- a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
- b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
- c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali.
- d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi.
- e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa).

- f) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.
3. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
4. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
7. Si considerano produttive di rifiuti al fine della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 18 - DENUNCE

1. Il contribuente è tenuto a rispettare termini e modalità contenuti nell'art. 70 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni od integrazioni. Le denunce originarie, di variazione o di cessazione devono essere compilate su appositi moduli o fac-simili di moduli messi a disposizione gratuitamente dal Comune, e devono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
- a) al Protocollo Generale del Comune;
 - b) per mezzo di raccomandata postale A/R, allegando una fotocopia leggibile del documento d'identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di spedizione;
 - c) via fax, allegando una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante; in tal caso si considerano presentate nel giorno di ricezione;
 - d) è ammessa la presentazione delle denunce in via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

ART. 19 - DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
- a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
 - b) il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
 - c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
 - d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
 - e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - f) i dati catastali dell'immobile;

g) la contestuale cessazione della precedente occupazione;

h) il nominativo del precedente occupante, se conosciuto;

i) le modifiche intervenute;

j) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

2. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:

a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;

b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;

c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;

d) data d'inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree, nonché contestuale cessazione della precedente occupazione;

e) il nominativo del precedente occupante se conosciuto.

3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica ovvero non abbia la necessaria capacità legale.

4. All'atto della presentazione di una denuncia di nuova iscrizione il contribuente che risulti tassato per un cespite non più posseduto, può presentare istanza di compensazione che sarà effettuata dall'ufficio al momento della riscossione.

5. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

6. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

ART. 20 - DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree. In carenza, le posizioni sono cessate comunque d'ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato, e con la stessa decorrenza temporale.

2. La denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:

a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT-IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;

b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;

c) la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree;

d) il nominativo del nuovo occupante se conosciuto.

3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica ovvero non abbia la necessaria capacità legale.

ART. 21 – RIMBORSI

1. Per quanto attiene ai rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni od integrazioni, nonché al regolamento Generale delle entrate del Comune.
2. Le denunce di cessazione, le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, e le richieste di detassazione, (escluse le fattispecie previste dall'art. 19 comma 5 e dall'art. 11 del presente Regolamento), fatto salvo l'accertamento della veridicità delle stesse da parte del Comune, danno diritto al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.
3. In caso di mancata presentazione, nel corso dell'anno di cessazione o di variazione, delle denunce di cui al comma 2, si dà luogo al rimborso del tributo per gli anni successivi a favore del contribuente che presenti denuncia entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso di pagamento (o, se questa non risulta notificata, dell'avviso a contribuente moroso); nel caso di gestione diretta della tassa da parte del Comune, la denuncia di cui sopra dovrà essere presentata entro sei mesi dalla notifica del sollecito di pagamento, a condizione che sia data dimostrazione dell'intervenuta cessazione o variazione, ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di accertamento, attraverso procedura d'ufficio o istanza di parte, di avvenuto subentro e, quindi, in presenza di doppia tassazione dello stesso cespite, si dà luogo a sgravio o rimborso per il periodo interessato.
5. Con provvedimento del soggetto Responsabile, è disposta la cancellazione d'ufficio in caso di iscrizione a ruolo di persona deceduta alla quale non siano succeduti eredi.

ART. 22 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dagli artt. 73 e 74 del D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
3. Il Responsabile può altresì chiedere direttamente agli amministratori di condominio di procedere al censimento delle unità immobiliari, fornendo la relativa superficie (in mq.) ed il nome degli occupanti, detentori, proprietari, oltre gli identificativi catastali delle stesse qualora posseduti. La medesima richiesta può essere fatta nei confronti dei proprietari di locali ad uso privato, commerciale ed industriale. Per tale finalità, assegna un termine a provvedere, nonché individua le modalità operative. Gli amministratori e/o i proprietari, cui venga indirizzata la richiesta – anche a mezzo di avviso pubblico – sono tenuti, nell'interesse pubblico e per fini di equità fiscale, ad ottemperare, pena l'applicazione di sanzioni.
3. Il Funzionario Responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è tenuto ed istituire il registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del D.Lgs. 507/93. Detto registro, che potrà essere costituito anche da fogli a modulo continuo compilati anche mediante procedure elettroniche, deve essere numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posto in uso.

ART. 23 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono secondo le modalità di cui al successivo **Art.22** ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni.

Art. 24 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Il Responsabile del Servizio provvede ad emettere nei confronti dei contribuenti, un Avviso di pagamento che deve contenere tutti quegli elementi utili all'identificazione degli immobili per i quali la tassa è dovuta, l'importo totale di quanto dovuto, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. Allo stesso deve essere allegato un congruo numero di bollettini di conto corrente postale pre-compilati. Tale Avviso di pagamento verrà inviato a mezzo posta ordinaria.

L'Avviso dovrà prevedere il pagamento dell'importo dovuto suddiviso in tre rate a scadenza bimestrale l'una dall'altra. La tassa può essere versata in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza dell'ultima rata di pagamento della Tassa il Responsabile del Servizio provvede ad emettere, nei confronti dei contribuenti che non abbiano provveduto al pagamento di quanto richiesto con l'Avviso bonario di cui al comma 1, un Avviso di liquidazione, contenente i medesimi dati dell'Avviso bonario precedentemente inviato, con la sola maggiorazione delle spese di notifica. Tale atto sarà notificato al contribuente mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento, ovvero tramite il Messo Comunale.

L'importo dovuto, di cui all'Avviso di liquidazione, sarà riscosso in non più di due rate a scadenza bimestrale l'una dall'altra; in tal caso il pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto, dovrà essere effettuato entro la scadenza della prima rata.

Nei confronti dei contribuenti che non provvedano al pagamento di quanto richiesto con l'Avviso di liquidazione, il Responsabile del servizio provvederà a notificare al contribuente Atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni previste dall'art.13 del D.Lgs. 471/97 e degli interessi dovuti.

Decorsa la scadenza per il pagamento del provvedimento sanzionatorio, nel rispetto del termine prescrizione, il Responsabile del Servizio darà corso alla procedura di riscossione coattiva del tributo, delle sanzioni e degli interessi di cui all'Atto di contestazione notificato, con le modalità di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ART. 25 - RATEAZIONE

Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateazione del pagamento delle somme dovute. In tal caso si applica la disciplina contenuta nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

ART. 26 – ABROGAZIONI

- 1.** Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
- 2.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento agli articoli da 58 a 81 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI	
ART. 1 - OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	Pag. 1
ART. 2 – DEFINIZIONI	Pag. 1
ART. 3 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	Pag. 1
TITOLO II - ISTITUZIONE DELLA TASSA	
ART. 4 - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA.....	Pag. 1
ART. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA.....	Pag. 2
ART. 6 - LOCALI TASSABILI.....	Pag. 2
ART. 7 - AREE TASSABILI	Pag. 3
ART. 8 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE	Pag. 3
TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	
ART. 9 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	Pag. 4
ART. 10 – DETERMINAZIONE COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO.....	Pag. 4
ART. 11 – RIDUZIONI.....	Pag. 4
ART. 12 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI	Pag. 6
ART. 13 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO.....	Pag. 6
ART. 14 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO.....	Pag. 7
ART. 15 – SPECIALI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	Pag. 7
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI.....	Pag. 8
ART. 17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	Pag. 8
TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	
ART. 18 – DENUNCE.....	Pag. 9
ART. 19 - DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE.....	Pag. 9
ART. 20 - DENUNCIA DI CESSAZIONE.....	Pag. 10
ART. 21 – SGRAVI E RIMBORSI.....	Pag. 11
ART. 22 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	Pag. 11
ART. 23 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.....	Pag. 12
ART. 24 – MODALITA' DI RISCOSSIONE.....	Pag. 12
ART. 25 – RATEAZIONE.....	Pag. 12
ART. 26 – ABROGAZIONI.....	Pag. 13